

STATUTO “ LA GOMENA ” ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

(ODV)

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

E' costituita l'Associazione denominata La Gomena - *Organizzazione di Volontariato (in sigla La Gomena ODV)*

ART. 2)

L'ODV ha sede legale a Perugia, Via Alfredo Cotani 50 ed ha durata a tempo indeterminato.

L'ODV potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

L'ODV non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

L'ODV svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'ODV ha come scopo principale la solidarietà sociale e di volontariato nazionale ed internazionale attraverso:

- a. la realizzazione di programmi di cooperazione volti al sostegno di iniziative di sviluppo umano, sociale, economico e culturale per il rispetto della dignità di ciascun individuo;
- b. la sensibilizzazione delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali sul grave problema dell'infanzia vittima di guerre, di povertà, di sfruttamento, di ignoranza e di ogni altra forma di oppressione, al fine di sollecitarle ad azioni concrete nei confronti dei bambini, delle famiglie e della comunità;
- c. l'adozione scolastica di bambini provenienti da famiglie di Paesi in via di sviluppo ed in serie difficoltà economiche e che, senza un supporto esterno, non potrebbero frequentare le scuole primarie;
- d. la raccolta di fondi per sostenere i bambini lungo tutto il corso scolastico;
- e. la promozione dello scambio con popoli e persone visto come momento e dono d'incontro tra le varie diversità;
- f. iniziative di partecipazione sociale e di impegno solidale atte a promuovere l'incontro e lo scambio di carattere interculturale tra i popoli;
- g. la promozione di attività formative che favoriscano la crescita di una cultura di solidarietà sociale, in particolare sui temi del rispetto e dell'educazione alla mondialità;
- h. la promozione dello scambio interculturale e dell'incontro tra i popoli attraverso "viaggi-condivisione" nel pieno rispetto delle individualità, delle identità culturali e del contesto in cui ci si viene a trovare;

- i. l'organizzazione di eventi di vario genere finalizzati alla promozione dell'ODV stessa e dei suoi progetti, nonché alla raccolta dei fondi necessari per la realizzazione dei progetti medesimi;
- j. far nascere in genere ogni persona uno stile di vita fondato sull'amore verso l'uomo attraverso scelte concrete e quotidiane ispirate al Vangelo e a tutti quei valori anche semplicemente umani che nel Vangelo trovano un'ispirazione e una risposta facendo anche riferimento all'insegnamento e al carisma di due persone straordinarie come San Luigi Orione e Chiara Lubich. Per questo specifico tema sarà di orientamento il pensiero di Don Orione: **“Non ti chiedo di che nazione sei, quale lingua parli, quale sia il colore della tua pelle, quale sia la tua religione. Anzi non mi interessa neppure sapere se hai o non hai una religione: dimmi solo il tuo dolore e ti aprirò la porta della mia casa”**. Compito fondamentale di ogni associato deve essere la capacità espressa *non nel dare bensì nel darsi* e nel saper condividere le condizioni altrui per crescere e completarsi .

L'ODV esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i, prevalentemente a favore di terzi:

- I. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- II. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e bevande di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo.

L'ODV, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.n.117/2017e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

SOCI

ART. 5) L'ODV si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'ODV può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con la ODV e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione medesima .

L'ODV assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6)

Possono far parte dell'ODV le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'ODV.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'ODV.

ART. 8) Per essere ammessi alla qualità di socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'ODV con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e.mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'ODV deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ogni socio, iscrivendosi all'ODV, si impegna a contribuire per quanto gli è possibile, al sostentamento della Organizzazione e a divulgare i suoi fini. Ciascun membro deve impegnarsi a diffondere le finalità egli scopi della Organizzazione .

L'adesione all'ODV non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale - E' comunque facoltà degli aderenti all'ODV di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o espulsione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento una di quota associativa annuale. Apposito regolamento interno (qualora venga adottato in conformità al presente statuto) potrà disciplinare criteri, limiti, condizioni dell'espulsione per morosità da parte del Consiglio Direttivo;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Organizzazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'ODV o tali da lederne l'onorabilità, il decoro o il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Avverso tale decisione il socio espulso può presentare ricorso all'assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ODV

ART. 11) Gli organi dell'ODV sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, anche monocratico, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata

ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'ODV.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art.24 del D.

Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- c. nominare il Segretario e il Tesoriere e, se del caso, l'Organo di controllo;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi.
- h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su

ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

i. deliberare sulla destinazione di eventuali attivi di bilancio;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'ODV;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui

all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti .

ART. 16) Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 e un massimo di 10 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, nomina il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti . In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente .

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. cura la redazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti

- l'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
 - g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
 - i. delibera sulle questioni riguardanti le attività dell'Organizzazione per la realizzazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - j. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale;
 - k. amministra il patrimonio sociale nell'interesse dell'Organizzazione e con il rispetto degli scopi statutari. La contabilità è affidata al Tesoriere, al quale spetta la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo .

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'ODV ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Il Presidente.

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'ODV e la firma sociale.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto, a maggioranza semplice e per un numero illimitato di mandati; presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'ODV.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'ODV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ODV; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ODV, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'ODV. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'ODV.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'ODV in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Può, insieme con il Presidente, aprire conti correnti postali e/o bancari in nome dell'Organizzazione, depositando la propria firma ed effettuando tutte le operazioni connesse.

ART. 22) L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo: vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; controlla l'amministrazione dell'ODV; accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ODV

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'ODV è indivisibile e può essere alimentato dalle seguenti risorse:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;

- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da rimborsi derivanti da Convenzioni con gli Enti Pubblici
- e) dai contributi degli organismi internazionali;
- f) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'ODV;
- g) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- h) da rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale svolta
- i) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente sul Terzo Settore per le Organizzazioni di volontariato, eventualmente conseguiti dall'ODV per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

Art. 24) Le somme versate per le quote annuali e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'ODV tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci .

I libri dell'ODV sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; per le eventuali copie le richieste sono fatte dall'ODV a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'ODV, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio

Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale, economica e finanziaria dell'ODV, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'ODV, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art 28) Le controversie tra i soci o tra uno o più soci e l'ODV in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto verranno decise da un collegio arbitrale. Il collegio sarà composto da tre membri dei quali i primi due designati da ciascuna delle due parti nelle forme previste dall'art. 810 c.p.c. ed il terzo da esse medesime se d'accordo, altrimenti mediante designazione del Presidente del Tribunale di Perugia ad istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà luogo in Perugia nelle forme dell'Arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dall'ultima accettazione dell'incarico e dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 823 c.p.c.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore che siano Organizzazioni di Volontariato, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.